

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2285**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, DEMITRY, COLUCCI, AMODEO, FIAN-
DROTTI, DIGLIO, ZAVETTIERI, MUNDO, CASALINUOVO,
MANCHINU, BARBALACE, TRAPPOLI***Presentata il 17 novembre 1984*

Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disciplina della professione di geometra, dettata con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, richiede per l'iscrizione all'albo (articolo 4) il possesso del relativo titolo di studio (articolo 1) senza l'ulteriore qualificazione di un esame di Stato, a differenza di quanto previsto per le professioni alle quali si accede sulla base di una laurea e per quella di ragioniere.

Ciò in quanto l'esame di maturità tecnica viene, nella specie, ad assolvere alla duplice funzione di esame di licenza e di abilitazione professionale, anche in virtù della legge 5 aprile 1969, n. 119, sulla riforma degli esami di Stato.

Gli organismi professionali della categoria, non ritenendo che, a seguito di detta riforma, il titolo conseguito corrispondesse più, nella sostanza, a quello previsto dall'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 dianzi citato, hanno da tempo — con iniziativa sulla cui legittimità, allo stato della vigente nor-

mativa, i dicasteri della pubblica istruzione e della giustizia hanno espresso le più ampie riserve, pur convenendo sulla sua sostanziale opportunità — imposto, per l'iscrizione all'albo, un periodo di tirocinio biennale con superamento di un esame professionale.

Si pone ora, quindi, il problema di imprimere un valido crisma normativo all'iniziativa suddetta, e ciò mediante lo strumento di una legge formale, giacché non si tratta solo di modificare e integrare il regolamento approvato con il regio decreto n. 274 suddetto, ma di colmare la lacuna legislativa verificatasi dopo l'entrata in vigore della legge n. 119 del 1969, la quale ha strutturato *ex novo* l'esame di maturità tecnica per geometri eliminando quel carattere tecnico-pratico dell'esame stesso, necessario per la iscrizione all'albo professionale.

A ciò si provvede con l'unità proposta di legge, che distingue all'articolo 1 tra

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possesso del titolo di geometra e esercizio della libera professione relativa, riservando il medesimo agli iscritti nell'albo professionale, e che all'articolo 2 subordina l'iscrizione in questione al conseguimento dell'abilitazione professionale, legato al compimento di un biennio di praticantato e al successivo superamento di un esame di Stato.

L'articolo 3, infine, detta le opportune disposizioni transitorie intese a salvaguar-

dare l'efficacia delle iscrizioni sin qui effettuate dai Collegi.

Quanto è proposto alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, ha avuto nel suo contenuto già una approvazione in sede di Consiglio dei ministri, pur se diversi anni orsono. Confidiamo nella vostra attenzione e sostegno per la rapida approvazione di quanto evidenziato con la presente proposta che è attesa dalla categoria da molto tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il titolo di geometra spetta ai licenciati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

ART. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra iscritto all'albo da almeno un quinquennio o un architetto o un ingegnere civile pure iscritti ai rispettivi albi professionali e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

ART. 3.

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal 1° gennaio suc-

IX LEGISLATURA. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cessivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano efficaci, a tutti gli effetti, le iscrizioni nell'albo dei geometri effettuate dai Collegi prima di tale data.

ART. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.